

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 758

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994

Norme in materia di conflitto di interesse

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Da qualche tempo la materia del conflitto di interessi è al centro del dibattito politico, e vi è ampio consenso che occorra procedere celermente a legiferare in proposito. Le ipotesi a tutt'oggi formulate tendono a regolare in maniera indifferenziata il fenomeno del conflitto di interessi. Questa proposta di legge si ripropone invece una regolamentazione articolata a seconda delle fattispecie.

Si identificano in primo luogo i soggetti (articolo 1): i membri del Governo e loro nuclei familiari.

Si identificano in secondo luogo i beni (articolo 2), assimilando alla proprietà la disponibilità degli stessi. Vengono considerati anche i beni detenuti fiduciariamente o per il tramite di società, o trasferiti nei cinque anni precedenti a familiari o società nelle quali si abbia un interesse superiore al 10 per cento o di cui si sia amministratori.

I beni vengono classificati in tre categorie (articoli 3, 4, 5 e 6):

1) liquidità e valori in società quotate. Per questi beni si ricorre al meccanismo tipico del «blind trust», e cioè ad una gestione fiduciaria, al divieto di conoscenza dell'operato del gestore da parte dell'interessato, al controllo della gestione affidato ad un collegio di garanti;

2) anche i beni immobili non direttamente utilizzati dal soggetto o dalla sua famiglia vengono affidati al collegio dei garanti;

3) per le partecipazioni in società non quotate, operanti in settori strategici (tra cui ovviamente l'informazione e le telecomunicazioni) o che siano comunque di rilevanza nazionale per dimensioni nel proprio settore, si prevede l'alienazione tramite l'intervento di banche o istituzioni finanziarie, italiane e straniere, e susseguente quotazione e offerta pubblica di vendita (con meccanismo per molti aspetti analogo a quello seguito per le privatizzazioni). Il tutto sotto regia della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il principio di fondo che informa questa proposta e la distingue dalle altre di cui finora si ha notizia, anche se ancora non formalizzate, e in particolare dal progetto annunciato dal Presidente del Consiglio, o dalla proposta tratteggiata dall'onorevole Bossi, è che il conflitto di interessi non può, in taluni casi limitati a grandi aziende di rilevanza nazionale, essere risolto solo agendo sul versante della gestione delle aziende, ma implica necessariamente un intervento sulla proprietà. Il sapere che al termine del mandato tornerà proprietario della propria impresa rende qualsiasi membro del Governo inevitabilmente partecipe dei destini della propria azienda e quindi in almeno potenziale conflitto di interessi anche se si astiene dalla gestione o dall'esercizio diretto dei propri diritti proprietari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio e gli altri membri del Governo devono, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, ed a pena di decadenza dalla medesima, assoggettare il loro patrimonio, nonché quei beni nel patrimonio del coniuge e dei parenti entro il terzo grado di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, al regime previsto dalla presente legge, dando dettagliata comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dei beni di cui sopra.

Art. 2.

1. Si considera appartenere al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 1 qualsiasi bene a qualsiasi titolo da essi trasferito nei cinque anni precedenti al coniuge o a parenti entro il terzo grado, oppure ad entità giuridiche italiane o straniere in cui essi abbiano direttamente o indirettamente una partecipazione o un interesse pari o superiore al dieci per cento o di cui siano soci accomandatari o comunque amministratori.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai beni detenuti per il tramite di intestazioni fiduciarie.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono conferire in gestione fiduciaria la liquidità e i valori mobiliari quotati in qualsivoglia mercato complessivamente eccedenti la somma di lire un miliardo, dando mandato ad uno o più soggetti autorizzati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 1966. La durata del mandato è pari a quella dell'incarico di Governo. Il suo costo è a carico del patrimonio amministrato. Durante tutta la durata del mandato il fiduciario ha piena discrezionalità nella gestione del patrimonio conferito, con il solo obbligo di fornire ai garanti di cui all'articolo 7 un rendiconto periodico del suo operato.

2. I soggetti conferenti il patrimonio non devono intrattenere alcun contatto con il fiduciario se non per il tramite dei garanti di cui all'articolo 7, ed in particolare devono ignorare la natura degli investimenti e disinvestimenti operati dal fiduciario. Essi hanno tuttavia diritto di conoscere, a scadenze periodiche, per il tramite dei garanti, il risultato economico complessivo della gestione, e possono revocare il mandato di gestione contestualmente affidandolo ad altro fiduciario autorizzato dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Essi hanno il diritto di ricevere il reddito del loro patrimonio e di richiedere per comprovate esigenze loro e del loro nucleo familiare la corresponsione in denaro di quote del capitale conferito in gestione.

Art. 4.

1. I beni immobili di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1, o sui quali essi vantano diritti reali, sono gestiti dai garanti di cui all'articolo 7.

2. Fanno eccezione gli immobili direttamente utilizzati dai soggetti o dal loro nucleo familiare.

Art. 5.

1. I valori mobiliari posseduti dai soggetti di cui all'articolo 1 in società non quotate che operino nei settori della difesa, delle telecomunicazioni, dell'editoria e dell'informazione, del credito e del risparmio, delle assicurazioni, od in qualsiasi altro settore dichiarato strategico, nonchè in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

società che pur operando in settori non strategici siano per la loro dimensione di rilevanza nazionale, o in società finanziarie che abbiano partecipazioni nelle imprese di cui sopra, devono essere alienati secondo le procedure di cui all'articolo 6. Tali procedure valgono anche per i valori di società quotate quando i soggetti di cui all'articolo 1 detengano più del cinque per cento dei valori medesimi.

Art. 6.

1. La procedura di alienazione dei valori di cui all'articolo 5 è la seguente:

a) entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, la CONSOB incarica tre banche o istituzioni finanziarie, di cui almeno una straniera, di stimare il valore di quanto oggetto di alienazione;

b) entro 120 giorni dall'accettazione dell'incarico di cui sopra tali banche o istituzioni finanziarie provvedono a lanciare un'offerta pubblica di vendita dei valori in questione, eventualmente organizzando un consorzio di garanzia. I valori di cui sopra sono immediatamente ammessi alla quotazione nei mercati finanziari nazionali anche in deroga alle vigenti disposizioni;

c) i proventi dell'offerta pubblica di vendita, al netto delle commissioni dovute per la procedura di cui ai precedenti punti a) e b), saranno amministrati secondo il disposto dell'articolo 3;

d) su richiesta delle banche o istituzioni finanziarie di cui al punto a), la CONSOB è autorizzata a estendere il termine di 120 giorni di cui al punto b), di un massimo di ulteriori 60 giorni.

Art. 7.

1. L'esercizio dei diritti patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 1 è affidato per ciascun soggetto ad un collegio di tre garanti, di cui due nominati dalla CONSOB ed uno dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, avendo riguardo alla specificità del patrimonio in questione.

2. Nessuno può far parte di più di un collegio di garanzia. La retribuzione dei garanti è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

1. Eventuali patti parasociali relativi ai valori mobiliari di cui agli articoli 3 e 5 sono privi di efficacia.

Art. 9.

1. I trasferimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono realizzati in esenzione di imposta.

